


Comune di Castel Condino

Provincia di Trento



Regolamento

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3/C del 13/03/2015
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 3/C del 17/03/2016

Il Segretario comunale
- F.to Conte dott.ssa Rosalba -

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	pag. 3
Art. 2 – Deliberazioni.....	pag. 3
Art. 3 – Aree fabbricabili.....	pag. 3

TITOLO II - ESENZIONI, ASSIMILIAZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 4 – Esenzioni ed esclusioni d'imposta.....	pag. 4
Art. 5 – Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni.....	pag. 4
Art. 6 – Riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili.....	pag. 4

TITOLO III - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASI

Art. 7 – Comunicazioni dei contribuenti.....	pag. 6
Art. 8 – Versamento e riscossione ordinaria.....	pag. 6
Art. 9 – Differimento dei termini di versamento.....	pag. 7
Art. 10 – Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva.....	pag. 7
Art. 11 – Rimborsi.....	pag. 8
Art. 12 – Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree.....	pag. 9
Art. 12bis – Rimborso d'ufficio per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità.....	pag. 9
Art. 13 – Misura degli interessi.....	pag. 10

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Funzionario responsabile.....	pag. 11
Art. 15 – Norme di rinvio.....	pag. 11
Art. 16 – Entrata in vigore.....	pag. 11

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) di cui all'articolo 1 e seguenti della Legge Provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014, e successive modifiche ed integrazioni, quale tributo proprio del Comune;
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da quanto disposto dall'art. 8 della Legge Provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014;
3. Il presupposto d'imposta, i soggetti passivi ed i criteri e parametri di applicazione dell'IMIS sono definiti dalla normativa di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 2 - Deliberazioni

1. Le decisioni in materia di IMIS di competenza del Comune ai sensi della normativa di cui all'articolo 1 sono assunte dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e comunque prima dell'approvazione del bilancio medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 9bis della Legge Provinciale n. 36 del 15 novembre 1993;
2. Il termine di cui al comma 1 non si applica alla deliberazione di cui all'articolo 3;
3. Le deliberazioni adottate in materia di aliquote, deduzioni e detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno in assenza di ulteriori provvedimenti deliberativi.

Art. 3 - Aree edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale fissa, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della Legge Provinciale n. 14, i valori ed i parametri da utilizzare ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento. La deliberazione viene periodicamente aggiornata e trova applicazione per il periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d'imposta successivi fino all'aggiornamento;
2. I valori di cui al precedente comma non costituiscono vincolo né per il Comune né per il contribuente in quanto sono ammessi versamenti superiori senza diritto di rimborso nonché accertamenti per importi superiori in presenza di prova documentale (successioni, compravendita, ...) che giustifichi il maggior valore;
3. La delibera di cui al comma 1 viene adottata almeno 30 giorni prima della data di scadenza per il versamento della prima rata dell'imposta come determinata ai sensi dell'articolo 8;
4. Allo scopo di determinare i valori ed i parametri di cui al comma 1, la Giunta Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori utilizzati in sede di procedure di espropriazione per pubblica utilità ed i valori dichiarati in sede di compravendita, successione ereditaria e donazione;
5. Il valore dichiarato dal contribuente, ovvero accertato dai competenti uffici dello Stato, in sede di dichiarazioni comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi erariali collegati ad atti, anche preliminari, di modifica a qualsiasi titolo dei diritti reali relativi alla aree edificabili, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della Legge Provinciale n. 14/2014. Tali dichiarazioni hanno valore ai fini dell'IMIS dalla data della loro presentazione, senza effetto retroattivo, per tre periodi d'imposta. Trascorso questo periodo il contribuente può avvalersi della facoltà di presentare una comunicazione di variazione, corredata da documenti probatori.

TITOLO II

ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 4 – Esenzioni ed esclusioni d'imposta

1. Sono esenti, ovvero escluse dall'ambito di applicazione, le fattispecie di cui all'articolo 7 della Legge Provinciale n. 14 del 2014. Per l'individuazione degli Enti strumentali comunali esclusi dall'ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della L.P. n. 14/2014, si applica l'articolo 33, comma 1, della L.P. n. 33/2006, ferma restando la compatibilità delle disposizioni previste da tale norma con lo Statuto ed i Regolamenti comunali, nonché con gli Statuti degli Enti stessi comunque nominati e con i provvedimenti amministrativi che ne disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento;
2. Ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 04 dicembre 1997 n. 460, si considerano esenti gli immobili posseduti dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) riconosciute come tali secondo le modalità di legge.

Art. 5 – Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni

1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge provinciale n. 14/2014, le seguenti fattispecie:
 - a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7;
2. Le assimilazioni di cui al comma 1 sono riconosciute previa presentazione di specifica comunicazione secondo le modalità previste al successivo articolo 7;
3. Possono essere deliberate aliquote agevolate rispetto all'aliquota stabilita per i fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale, e comunque in misura non inferiore all'aliquota stabilita per le abitazioni principali, per le seguenti fattispecie:
 - a) L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
 - b) I fabbricati abitativi locati a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e ter) della L.P. 14/2014;
4. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) della Legge Provinciale 14/2014;
5. La base imponibile IMIS è ridotta del 50% per le fattispecie di cui all'articolo 7, comma 3, della legge Provinciale n. 14/2014 e precisamente:
 - a) I fabbricati di interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario, ovvero quelli privi di iscrizione nel libro fondiario ma notificati ai sensi della Legge 364/1909;
 - b) I fabbricati riconosciuti come inagibili o inabitabili secondo i criteri indicati al successivo articolo 6.

Art. 6 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al precedente articolo 5, comma 5, lettera b) l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
2. L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza anche non contemporanea delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze statiche: ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia (art. 77 della Legge Provinciale n. 22/1991).
2. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMIS decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo;
3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica a carico del proprietario, formulata da tecnico abilitato, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) mediante dichiarazione sostitutiva del contribuente, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si specifichi:
 - che l'immobile è inagibile o inabitabile;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
4. La riduzione della base imponibile del 50% si applica dalla data di deposito al Comune della perizia tecnica oppure dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva;
5. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della perizia tecnica o della dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente;
6. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano dalla data di inizio dei lavori di risanamento edilizio.

TITOLO III

ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI

Art. 7 – Comunicazioni dei contribuenti

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11 della Legge Provinciale n. 14/2014, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini IMIS;
2. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto a presentare al comune una comunicazione, su modello appositamente predisposto, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo:
 - a) Comunicazione, presentata dal curatore o dal commissario liquidatore, attestante l'inizio della procedura fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa. Per questa fattispecie, in deroga alla scadenza temporale generale di cui al presente comma, la comunicazione va presentata entro 90 giorni dall'inizio della procedura;
 - b) Sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
 - c) Intervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito d'imposta degli altri, ai sensi dell'articolo 8, comma 6;
3. In caso di omessa comunicazione per le fattispecie di cui al comma 2, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 504/1992;
4. Per le fattispecie di seguito individuate il contribuente può presentare al Comune una comunicazione, su modello appositamente predisposto, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, relativa:
 - a) Al nuovo valore delle aree edificabili ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ultimo periodo;
 - b) Alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei fabbricati rispetto all'abitazione principale e fattispecie assimilate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della Legge Provinciale 14/2014.
5. Per le comunicazioni di cui al comma 2, gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione con effetto retroattivo per il periodo d'imposta cui si riferiscono se presentate entro il termine di cui al medesimo comma 2. Per le comunicazioni di cui al comma 4 gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione dal giorno della loro presentazione;
6. È comunque facoltà del contribuente presentare in ogni momento documentazione o comunicazioni che lo stesso ritenga utili per la corretta applicazione dell'imposta, anche in relazione all'invio del modello di calcolo precompilato di cui all'articolo 8;
7. In prima attuazione di questo articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le dichiarazioni o comunicazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta comunale unica (IUC).

Art. 8 – Versamento e riscossione ordinaria

1. Ai sensi dell'articolo 9 della Legge Provinciale n. 14/2014, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
2. Sulla base all'organizzazione e delle capacità tecniche degli uffici comunali, la Giunta comunale potrà valutare l'introduzione di ulteriori strumenti alternativi di pagamento;
3. Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria, il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;
4. Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre;

5. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge Provinciale n. 14/2014 un contribuente può effettuare il versamento cumulativo anche con riferimento al debito d'imposta degli altri contitolari sui medesimi immobili, a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente che effettua il versamento comunichi al Comune, con le modalità di cui all'articolo 7, quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce;
6. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della Legge Provinciale 14/2014 il Comune invia ai contribuenti un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell'imposta. L'invio deve avvenire almeno 15 giorni prima della scadenza di versamento e potrà essere effettuato attraverso posta elettronica;
7. Il modello precompilato deve contenere:
 - a) L'individuazione degli immobili soggetti all'imposta posseduti dal contribuente e la data alla quale è stata stabilita la situazione giuridica, tributariamente rilevante, degli immobili stessi;
 - b) Il calcolo dell'imposta dovuta con evidenza analitica, per ciascun immobile, delle fattispecie applicate, della base imponibile, dei mesi di possesso, delle aliquote, delle detrazioni, agevolazioni, deduzioni ed esenzioni applicate;
 - c) Il modello di versamento precompilato ai sensi del presente comma, nonché un modello in bianco;
 - d) Gli estremi delle deliberazioni adottate in materia di IMIS per il periodo d'imposta di riferimento;
 - e) Le modalità di applicazione e disapplicazione delle sanzioni in relazione all'invio del modello precompilato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della Legge Provinciale n. 14/2014, anche con riferimento agli obblighi posti in capo al contribuente dalla medesima disposizione normativa;
 - f) L'indicazione del Funzionario responsabile del tributo e delle modalità di relazione tra Comune e contribuente, anche in via telematica;
 - g) Le modalità di comunicazione da parte del contribuente della posta elettronica a cui inviare il modello precompilato nei periodi d'imposta successivi.
8. Il Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni individuati ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, predispone un sistema informatico di calcolo dell'imposta dovuta e lo mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente via internet. Le modalità di accesso devono essere libere e improntate alla massima semplicità di utilizzo. Il sistema di calcolo deve in ogni caso consentire la stampa dei documenti di versamento;
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 296/2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;
10. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00;
11. Ai versamenti dovuti a titolo di IMIS si applica l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale.

Art. 9 – Differimento dei termini di versamento

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera f) della Legge Provinciale n. 14/2014, la Giunta comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, può stabilire il differimento fino a 12 mesi del termine di pagamento della quota comunale dell'imposta nel caso di calamità naturale di grave entità;
2. È comunque differito di 12 mesi il termine di pagamento in caso di decesso del soggetto passivo. Il differimento concerne sia i termini di pagamento per debito d'imposta riferito a periodi di possesso del soggetto deceduto che quelli riferiti al debito d'imposta degli eredi relativamente agli immobili compresi nell'asse ereditario.

Art. 10 – Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della Legge 296/2006, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita nella

data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto;

2. Nell'esercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, e comunque prima dell'emissione degli avvisi di accertamento, il Comune può chiedere al contribuente chiarimenti, dichiarazioni o documentazione anche in relazione alle eventuali comunicazioni di cui all'articolo 7. La richiesta deve anche prevedere il termine per la risposta, comunque non superiore a 30 giorni. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 504/1992;
3. Non si emettono avvisi di accertamento per importi inferiori od uguali ad Euro 15,00, calcolando in tale importo maggiore imposta, sanzioni ed interessi;
4. Ai sensi dell'art. 10, comma 8, della Legge Provinciale 14/2014, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. n. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale;
5. In caso di adesione all'accertamento con versamento della maggiore imposta accertata e degli interessi entro il termine per la proposizione di ricorso in sede giurisdizionale, la sanzione applicata per omesso, infedele o tardivo versamento è ridotta nella misura del 50%;
6. Per la riscossione coattiva dell'imposta derivante da provvedimenti di accertamento non impugnati e per i quali non è intervenuto il versamento in termini si applicano le procedure, gli strumenti giuridici e le modalità previsti dalla normativa statale;
7. Le attività di accertamento e riscossione coattiva possono essere effettuate anche con affidamento a soggetti esterni al Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e possono riguardare disgiuntamente anche solo una o alcune delle fasi e procedure nelle quali si articola il complessivo procedimento.

Art. 11 – Rimborsi

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della Legge Provinciale n. 14/2014, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro 120 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale;
2. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente la sussistenza di ipotesi di spettanza del diritto al rimborso comunque rilevate in fase di gestione della banche dati dell'IMIS, allo scopo di consentire al contribuente stesso la presentazione, sussistendone effettivamente i presupposti, dell'istanza di rimborso. La comunicazione può avvenire anche in forma verbale o telefonica o via e-mail;
3. L'istanza di rimborso deve essere motivata e può essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto. Il Funzionario responsabile può chiedere al contribuente chiarimenti in merito all'istanza presentata, ovvero documentazione integrativa. La richiesta del Funzionario deve essere formulata in forma scritta, ed interrompe il termine del procedimento di rimborso di cui al comma 1. Nella richiesta di integrazione il Funzionario determina anche il termine per la risposta del contribuente, comunque non superiore a 30 giorni, oltre il quale l'istanza originaria si intende respinta;
4. Sulle somme per le quali viene riconosciuto il diritto al rimborso si applicano gli interessi a decorrere dalla data di versamento dell'imposta per la quale viene stabilito il rimborso, nella misura di cui al successivo articolo 13;
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge 296/2006, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale il provvedimento di rimborso è stato adottato. L'eventuale importo non compensato viene pagato al contribuente. Nella richiesta di compensazione deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IMIS oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione, o quelle per le quali viene effettuato il pagamento non potendo essere compensate, non sono produttive di ulteriori interessi;
6. Nel caso di rimborso riconosciuto di spettanza del contribuente a seguito di errore nel versamento effettuato in favore di altro Comune incompetente, la regolazione contabile avviene, con il consenso del contribuente stesso e del Comune di riferimento, direttamente fra le Amministrazioni interessate, senza applicazioni di interessi;

7. Il rimborso non è dovuto se l'importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro 15,00 per ciascun periodo d'imposta.

Art. 12 – Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera g) della Legge Provinciale n. 14/2014 si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta;
2. Il rimborso suddetto compete per i 5 anni precedenti alla data del provvedimento di prima adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento stesso è stato adottato dal Comune. Se l'inedificabilità dell'area viene deliberata a seguito di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della L.P. 15/2015, gli anni oggetto di rimborso ai sensi di questo articolo si calcolano, per tutte le fattispecie, dalla data di presentazione dell'istanza stessa;
3. Il rimborso, in accoglimento della richiesta presentata dal contribuente ai sensi dell'art. 11, viene comunque disposto solo a seguito dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale che stabilisce l'intervenuta inedificabilità dell'area;
4. Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopra indicato rimborso compete per 10 anni ovvero, se più favorevole, per il numero di anni di cui all'articolo 12bis;
5. Per le aree divenute inedificabili a seguito di istanza presentata in tal senso dal titolare dei diritti reali sull'area stessa, il rimborso compete per 3 anni, escludendo comunque dal calcolo periodo di cui al comma 11;
6. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Il diritto al rimborso è ammissibile in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) Le arre non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
 - b) Per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.
7. Il rimborso è effettuato su richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate;
8. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui all'articolo 13;
9. Il rimborso non è dovuto se l'importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro 15,00 per ciascun periodo d'imposta;
10. Alla procedura di rimborso di cui al presente articolo si applicano, se non diversamente disciplinato, le disposizioni di cui all'articolo 11;
11. Il rimborso disciplinato da questo articolo è aggiuntivo rispetto a quello previsto in via obbligatoria dall'articolo 6, comma 2, lettera a) della L.P. 14/2014, per il quale si applicano le disposizioni dell'articolo 11.

Art. 12bis – Rimborso d'ufficio per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità

1. Per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità, come individuato dalla relativa normativa provinciale, si applica il rimborso d'ufficio dell'imposta versata relativamente alle due fattispecie di cui ai commi 9bis e 9ter dell'articolo 10 della L.P. 14/2014 e quindi:
 - a) A seguito del decorso di dieci anni dall'apposizione del vincolo senza che l'Ente Pubblico competente abbia provveduto all'acquisizione, con qualsiasi modalità giuridica, della proprietà dell'area;
 - b) A seguito di provvedimento urbanistico divenuto definitivo che escluda, in riferimento all'area, ogni possibilità edificatoria come definita ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della L.P. 14/2014;
2. Le fattispecie di rimborso di cui al comma 1 sono fra di loro alternative;

3. Al rimborso di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 11 ad eccezione della presentazione di richiesta di rimborso da parte del contribuente, che non è dovuta. Il Comune dopo aver adottato il provvedimento di rimborso d'ufficio ai sensi di questo articolo ne notifica copia al contribuente interessato.

Art. 13 – Misura degli interessi

1. La misura annua degli interessi, per tutti i procedimenti riferibili al presente Regolamento che ne prevedono l'applicazione, è pari, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della Legge Provinciale n. 14/2014, al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun periodo d'imposta.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Funzionario Responsabile

1. La Giunta comunale nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell'IMIS, ai sensi e con i poteri di cui all'articolo 8, comma 5, della Legge Provinciale n. 14/2014;

Art. 15 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2016.